



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

CONSIDERATO che i Comuni di Bussi sul Tirino (PE) e Castelvechio Calvisio (AQ) gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

VISTO il precedente provvedimento n. 18988 del 24/3/2025 con il quale si è preso atto della stipulazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i suddetti Comuni;

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 21/3/2025 ove è stabilita la durata di un anno con decorrenza dal 01/4/2025;

RITENUTO pertanto di prendere atto dello scioglimento del servizio di segreteria in convenzione tra i Comuni di Bussi sul Tirino e Castelvechio Calvisio per scadenza naturale di durata, come sopra indicato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 270 del 6/9/2001 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

CONSIDERATO che l'attuale segretario titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Bussi sul tirino e Castelvechio Calvisio, sede di Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV), è la dott.ssa Valeria Palma, fascia professionale C;

CONSIDERATO che la più recente disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di segreteria, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 come richiamata anche dalla circolare dell'Albo Nazionale, prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020, **non prevede forme automatiche di prorogatio delle convenzioni di segreteria scadute, pertanto, gli enti qualora ritenessero di voler procedere al rinnovo della stessa dovranno formalmente manifestare la volontà di convenzionamento con nuovi atti;**

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.M. del 21/10/2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, ha stabilito che “...**alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila**”;

CONSIDERATO che il Comune capofila è il Comune di Bussi sul Tirino;

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto Legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8 del 2020, concernente la nuova disciplina delle convenzioni di segreteria comunale;



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

CONSIDERATO che la legge 30/7/2020 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenda;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento della convenzione, i Comuni di Bussi sul Tirino (2.265 abitanti) e Castelvecchio Calvisio (120 abitanti) conservano la classe originaria e, quindi, restano sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);

DISPONE

- 1) di prendere atto dello scioglimento della convenzione stipulata dai Comuni di Bussi sul Tirino (PE) e Castelvecchio Calvisio (AQ), con decorrenza dal 01/04/2026 (ultimo giorno 31/3/2026);
- 2) di dare atto che i Comune di Bussi sul Tirino (2.265 abitanti) e Castelvecchio Calvisio (120 abitanti) conservano la classe originaria e, quindi, restano sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);
- 3) di dare atto che la dott.ssa Valeria Palma, fascia professionale C, permane nella titolarità del Comune di Bussi sul Tirino (capofila).

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(D'Alessio)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
ufficioamministrativo.comunebussisultirino@pec.it
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
castelvecchiocalvisio@pec.it